


## ALBERI E SIEPI IN COMUNE: COSA DICE IL CODICE CIVILE <sup>1</sup>

A cura di Fausto Nasi, dottore agronomo  
fausto.nasi@studioagron.it



**Fig. 1** – a) Siepe tra due fondi con termine di confine costituito dalla recinzione; b) siepe in comune tra due fondi limitrofi.

*Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio (Fig. 2).*

La giurisprudenza in merito è piuttosto numerosa e complessa e non sempre univoca, poiché ogni causa parte da presupposti diversi e, di conseguenza, anche le conclusioni possono essere diverse.

Molto spesso capita che siepi o alberi siano posti sulla linea di confine e nascano delle controversie tra i vari proprietari.

In questo caso è necessario verificare se esistano delle normative locali e, in caso contrario, si applicano gli articoli 898 e 899 del Codice Civile.


### **Art. 898. – Comunione di siepi.**

*Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova contraria (897). Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti (Fig. 1).*

### **Art. 899. – Comunione di alberi.**

*Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.*

<sup>1</sup> Da: Fausto Nasi, 2013, *L'albero, il diritto e la sua tutela*, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, Roccafranca.



**Fig. 2** – Albero posto a indicazione di confine tra le proprietà A, B e C. L'albero può essere tagliato solo con il consenso dei tre proprietari e dopo che il Giudice ne abbia riconosciuto la necessità o la convenienza.

Una delle sentenze di particolare importanza è quella della Cassazione (la n. 2865 del 26 febbraio 2003) che espressamente recita: *"... gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, punto 1, codice civile, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto, in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri."*